

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 22.10.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare dopo il d.l. 83/2015

Articolo di **Giulio SPINA**



(articolo estratto da [SPINA, La nuova esecuzione dopo il d.l. 83/2015, LNPC, Milano, 2015](#)).

1. Le modifiche alla disciplina della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

A norma dell'art. 492-bis c.p.c., inserito dalla legge la L n. 162 del 2014 (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, c.d. legge di delega di delega), **il creditore può proporre istanza al fine di essere autorizzato alla ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare**¹.

Il giudice può autorizzare detta ricerca², disponendo che **l'ufficiale giudiziario acceda, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni**, per l'acquisizione di tutte le **informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione**.

Terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario redige unico processo verbale (nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze) e procede poi a **pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto**.

L'istanza in questione non può essere proposta prima che sia **decorso il termine indicato** La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola **nel precetto e, in ogni caso, non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso**; detta regola è stata inserita, al primo comma dell'art. 492-bis c.p.c., ad opera **del d.l. n. 83 del 2015, conv., con mod., in l. n. 132 del 2015**, tramite l'esplicito richiamo all'art. 482 c.p.c.

Tuttavia, il legislatore del 2015 ha anche disposto, nell'ultima parte del comma primo in questione, che, in caso di **pericolo nel ritardo, la ricerca telematica può essere autorizzata prima della notificazione del precetto**. In tal caso, è fatto obbligo, a norma del secondo comma dell'art. 492-bis c.p.c., così come novellato nel 2015, di **consegnare o trasmettere il precetto all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento**.

La disciplina della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare è completata da alcune norme, anch'esse inserite nel 2014 (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, c.d. legge di delega di delega), delle **disposizioni per l'attuazione del codice di rito**. Si tratta, in particolare delle seguenti norme:

- art. 155-ter, relativo alla **partecipazione del creditore** alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche³;

¹ L'istanza va proposta al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata (ciò ai fini dell'art. 547 c.p.c. il quale, rubricato "dichiarazione del terzo" dispone quanto segue: "1. Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. 2. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. 3. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice").

² Previa verifica del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

³ A norma dell'art. 155 ter disp. att. c.p.c., per la partecipazione del creditore alla ricerca dei

- art. 155-quater, relativo alle **modalità di accesso alle banche dati**;
- art. 155-quinquies, relativo all'**accesso alle banche dati tramite i gestori**: secondo la disposizione normativa in parola, se le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto ex art. 492-bis c.p.c. non sono funzionanti, **il creditore può ottenere l'autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.**

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

1.1. Le nuove norme

Si riporta di seguito il nuovo testo dell'art. 492-bis. c.p.c. e degli artt. 155-quater e 155-quinquies disp. att. c.p.c., con in neretto le modifiche inserite nel 2015.

Il nuovo art. 492-bis c.p.c.

[ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. ff), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

*1. Su istanza del creditore **procedente**, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. **L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.***

2. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ~~e alle quali le stesse possono accedere~~ e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti

beni da pignorare si segue il disposto di cui all'art. 165 disp. att. c.p.c., secondo cui, all'atto della richiesta del pignoramento, il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni. In tal caso, l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza; il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento (eseguite a norma degli artt. 513 e 518 c.p.c.), con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi).

finanziari, ~~nel pubblico registro automobilistico~~ e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. **L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.**

3. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

4. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

5. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

6. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

7. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Il nuovo art. 155-quater disp. att. c.p.c.

[ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. 0a), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.

2. Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

4. L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

Il nuovo art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.

[ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 83/2015, conv., con mod., in l. n. 132/2015]

1. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del

*codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore **precedente**, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.*

2. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.

1.2. Schema dell'iter procedimentale

Due quindi sono le vie per poter accedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare:

➤ **ACCESSO DIRETTO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO**

l'art. 492-bis c.p.c. disciplina l'autorizzazione per l'accesso dell'ufficiale giudiziario mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pp.aa.

➤ **ACCESSO TRAMITE I GESTORI**

secondo l'art. 155-quinques disp. att. c.p.c., se le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto ex art. 492-bis c.p.c. non sono funzionanti, il creditore può ottenere l'autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute

Si propone di seguito l'iter processuale concernente la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

ITER PROCEDURALE

creditore

ISTANZA PER LA RICERCA
TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE

COMPETENZA:

presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede


CONTENUTO DELL'ISTANZA:

- indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore;
- il numero di fax del difensore;
- indirizzo PEC del difensore ai fini dell'art. 547 c.p.c..

TERMINI:

L'istanza non può essere proposta prima che sia **decorso il termine indicato nel precetto e, in ogni caso, non prima che siano decorsi 10 gg. dalla sua notificazione** (art. 482 c.p.c.).

In **caso di pericolo nel ritardo**, la ricerca telematica può essere autorizzata prima della notificazione del precetto (occorre consegnare o trasmettere il precetto all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento).



- Se ha individuato **cose in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di sua competenza**:
si applicano gli art. 517, 518 e 520 c.p.c., altrimenti rilascia al creditore copia autentica del verbale che, entro 15 gg. (a pena d'inefficacia della richiesta), la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli art. 517, 518 e 520 c.p.c., all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
- Se **non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati**:
intima al debitore di indicare entro 15 gg. il luogo in cui si trova (cfr. art. 388, comma 6, c.p.).
- Se ha individuato **crediti o cose nella disponibilità di terzi**:
esegue la notifica ex art. 492-bis, comma 5, c.p.c.
- Se ha individuato più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo **che sono nella disponibilità di terzi**, o se ha individuato **sia cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di sua competenza, che crediti o cose nella disponibilità di terzi**
comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata: il creditore entro 10 gg. gli indica i beni da sottoporre ad esecuzione (in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia).

1.3. Approfondimento

Con la riforma del 2015 è stato, innanzitutto, novellato, il **primo comma dell'art. 155-quater disp. att. c.p.c.**, il quale, come accennato, relativo alle modalità di accesso alle banche dati) disponeva, tra l'altro, che con decreto ministeriale (decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali), dovevano individuarsi:

- **i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso** alle banche dati in questione;
- le **modalità di trattamento e conservazione dei dati** e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori;
- le **ulteriori banche dati** delle pubbliche amministrazioni (o alle quali le stesse potevano accedere), che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il ministero non ha provveduto in tal senso.

Così, **in mancanza dei decreti attuativi**, si era posta in giurisprudenza la **questione se l'autorizzazione all'accesso alle banche dati tramite i gestori** (ex art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.) **poteva essere concessa o meno**.

Si segnalano al riguardo due contrapposti orientamenti.

Secondo La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola l'orientamento negativo, in assenza decreti attuativi, non è possibile procedere alla ricerca telematica dei beni del debitore per l'ipotesi (di cui all'art. 155-quinquies) in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati. In senso contrario, non si comprenderebbe a che fine siano stati previsti i decreti attuativi, se non – appunto – per modulare la concreta operatività della richiesta di informative telematiche⁴.

Secondo, invece, l'orientamento positivo, di qualche mese successivo, nessun decreto attuativo deve essere emanato per l'ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati. In tal caso, infatti, l'autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ai gestori delle banche dati stesse le informazioni relative al debitore, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi⁵.

Tale orientamento, quindi, solleva sostanzialmente l'ulteriore questione relativa al fatto se, **in mancanza dei decreti attuativi, l'autorizzazione all'accesso diretto alle banche dati** (ex art. 492-bis c.p.c.) **poteva essere concessa o meno**.

Secondo l'orientamento da ultimo citato, per quanto visto, i decreti ministeriali sono necessari a regolamentare proprio le modalità d'accesso alle banche dati

⁴ Tribunale di Novara, ordinanza del 29.1.2015, in *La Nuova Procedura Civile*, 2015.

⁵ Tribunale di Mantova, ordinanza del 17.3.2015., in *La Nuova Procedura Civile*, 2015.

da parte degli Ufficiali Giudiziari e non, invece, il caso in cui il creditore venga autorizzato a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati stesse⁶.

Ciò posto, il nuovo **primo comma dell'art. 155-quater disp. att. c.p.c.**, dispone oggi, così come novellato in seguito alla riforma del 2015, che:

- **le pubbliche amministrazioni** che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'art. 492-bis c.p.c. **mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, su richiesta del Ministero della giustizia** (sul punto la norma in questione fa esplicito riferimento alle modalità di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, relativo alle modalità di trasferimento di un dato da un sistema La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico: Luigi Viola informativo ad un altro, alla modalità della fruibilità del dato ed alla cooperazione applicativa tra pp.aa.);
- sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto art. 58⁷ (e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lett. e), del medesimo codice dell'amministrazione digitale), **l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati** (sentito il Garante per la protezione dei dati personali); il Ministero della giustizia **pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario** per le finalità di cui all'art. 492-bis c.p.c.

Alla luce di quanto La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico: Luigi Viola sin qui osservato, appare quindi preferibile oggi ritenere che, **quanto all'accesso tramite i gestori di cui all'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.**, il creditore (nel caso, come visto, in cui le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto ex art. 492-bis c.p.c. non siano funzionanti) può ottenere l'autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, a tal fine non rilevando la norma di cui al nuovo art. 155-quater disp. att. c.p.c.; quanto,

⁶ Ancora, Tribunale di Mantova, ordinanza del 17.3.2015., in *La Nuova Procedura Civile, 2015*. Tuttavia, altra giurisprudenza, di poco successiva, ha affermato che su istanza di parte ex art. 492 bis c.p.c., è possibile disporre che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione. Tribunale di Napoli, ordinanza del 2.4.2015, in *La Nuova Procedura Civile, 2015*.

⁷ Il quale dispone quanto segue: "Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi".

invece, alla modalità ordinaria di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, ovvero l'**accesso diretto dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 492-bis c.p.c.** (mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pp.aa.), occorre fare riferimento, in attesa che siano definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche necessarie, alla convenzione da stipularsi a norma dell'art. 155-quater, comma 2, disp. att. c.p.c. ed all'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario da pubblicarsi  sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

A ciò, va però ancora aggiunta quanto disposto dal **comma secondo dell'art. 155-quinques c.p.c.**, inserito con la riforma del 2015, a norma del quale la possibilità di cui al primo comma del medesimo art. 155-quinques disp. att. c.p.c. relativo alla **possibilità per il creditore di chiedere l'autorizzazione al giudice ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni** nelle stesse contenute si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.

 La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Quanto all'**entrata in vigore** della disciplina in questione si osservi, in via generale che l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis può essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l'11 dicembre 2014. La prima giurisprudenza di merito, ha al riguardo osservato che va a tal fine fatto riferimento alla notifica del pignoramento, che ex art. 491 c.p.c. segna l'inizio della procedura esecutiva⁸.

Quanto poi all'ammissibilità dei **poteri esplorativi nell'ambito della ricerca temelatica dei beni del debitore** si ricorda che, secondo costante giurisprudenza, è elemento essenziale per la stessa funzionalità del processo esecutivo che il bene sia compiutamente e con certezza identificato fin dal pignoramento, al fine di garantirne la successiva circolazione - che si fonda sulla sua descrizione come operata appunto con l'atto iniziale della procedura espropriativa - come connaturata alle finalità del processo esecutivo. Ciò posto, vanno ritenuti ammessi, secondo la giurisprudenza di legittimità, poteri esplorativi solamente nella fase di individuazione dell'oggetto delle future espropriazioni, ai sensi dei commi quarto e seguenti dell'art. 492 c.p.c. , e, ora dell'art. 492 bis c.p.c. (e dell'art. 155 bis disp. att. c.p.c. e ss., tutti come introdotti dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , conv. con modif. in L. 10 novembre 2014, n. 162) - nel processo esecutivo già iniziato⁹.

 La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola

⁸ Tribunale di Novara, ordinanza del 29.1.2015, in *La Nuova Procedura Civile*, 2015.

⁹ Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.04.2015, n. 6833, in *La Nuova Procedura Civile*, 2015.